

Prot. 6082/af

Roma, 12 dicembre 2017

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 229

Oggetto: D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 – Decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018.

L'art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, reca norme ampliative dell'istituto dello **split payment** (scissione dei pagamenti) in materia di IVA.

Il D.L. indica che, con effetto dal 1° gennaio 2018, lo split payment **si applica anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le **aziende speciali** e **le aziende pubbliche di servizi alla persona** e alle **fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%**. Split payment anche per le società controllate direttamente o indirettamente da questi enti e per le società partecipate dagli stessi, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%.”

Il decreto collegato alla legge di Bilancio 2018 ha così disposto una ulteriore estensione del perimetro applicativo dello split payment. Questa nuova disposizione, che sostituisce integralmente il comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto Iva, ha lo scopo di allargare l'operatività della norma, in modo omogeneo, a tutti quei soggetti che non rientrano direttamente nel perimetro del comma 1 dell'articolo 17 ter del Dpr 633/72 e che, prima, risultavano solo parzialmente inclusi nell'elenco Istat ovvero nell'obbligo della fatturazione elettronica, ma che per natura assolvono a finalità pubbliche di carattere economico. La norma specifica, chiarendo rispetto al passato, che **rientrano nell'adempimento tutte le aziende speciali**.

Questa ulteriore estensione del regime iva dello Split Payment **non comporta la diretta estensione anche della fattura elettronica PA** che, ricordiamo, diventerà comunque obbligatoria dal 1° gennaio 2019 allargando l'obbligo anche nei rapporti tra privati.

In relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dai soggetti obbligati, per i quali questi non siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati, sia quelli effettuati in ambito non commerciale (ossia nella veste istituzionale) che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa.

La scissione dei pagamenti:

- si applica alle sole operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori;
- non si applica alle operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino;
- non si applica alle operazioni comprese in regimi speciali Iva, quali i regimi monofase (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d'asta), il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio, il regime speciale agricolo, il regime forfetario delle associazioni sportive dilettantistiche e quello delle attività di intrattenimento e degli spettacoli viaggiatori;
- non si applica agli acquisti già rientranti nell'ambito di applicazione del Reverse Charge;
- non si applica agli acquisti effettuati verso fornitori esteri.

In base al meccanismo della scissione dei pagamenti, quindi:

- l'acquirente, ancorché non rivesta la qualità di soggetto passivo dell'Iva (reverse charge), deve versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata a lui addebitata dai fornitori;
- i fornitori emettono la fattura con l'evidenza dell'IVA e con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ovvero "*split payment*" ai sensi dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
- gli stessi fornitori operano la registrazione delle fatture emesse (annotandole in modo distinto in un'apposita colonna, ovvero mediante appositi codici) riportando, altresì, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo.

GLI ASPETTI CONTABILI DELLO SPLIT PAYMENT

Ipotizziamo che un'azienda speciale acquisti un bene dalla società Alfa Srl al valore di 10.000 euro.

La fattura verrà emessa come segue:

Alfa Srl – (dati anagrafici)		
Spett.le Azienda Speciale di xxxx(dati anagrafici)		
Fattura numero 100 del 31 gennaio 2018		
DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA 22%
N. 1 (descrizione del bene)	10.000,00	2.200,00
TOTALE FATTURA		12.200,00
Netto a pagare		10.000,00

Contabilmente occorrerà registrare la fattura di acquisto nel seguente modo:

	DARE	AVERE
COSTO PER MERCE	10.000	
IVA C/ACQUISTI	2.200	
DEBITI V/FORNITORE		10.000
IVA C/SPLIT PAYMENT		2.200

Al momento del calcolo della **LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA** l'Azienda Speciale dovrà farvi rientrare anche l'IVA C/SPLIT PAYMENT a titolo di IVA divenuta esigibile su acquisti di competenza del mese precedente.

NOTE CONCLUSIVE

Questo nuovo regime diventerà obbligatorio per i documenti (fatture e note credito) emessi dal ° gennaio 2018 relativi ad acquisti di merce e di servizi ricevuti o di cui si è beneficiato nel 2018.

Per quanto riguarda le note credito l'Agenzia delle Entrate specifica che non verranno sanzionati i soggetti che gestiranno nel regime dello Split Payment note credito (datate 2018) emesse a correzione di movimenti merce o prestazioni di servizi del 2017.

L'Agenzia delle Entrate consiglia inoltre di inoltrare l'informativa dell'obbligatorietà del nuovo regime ai propri fornitori in modo da anticipare spiacevoli inconvenienti documentali, contabili e fiscali.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Schito

